

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 1468/81

(93/C 56/01)

COM(92) 544 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 100 A e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, concernente il finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

vista l'opinione del Comitato economico e sociale,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

considerando che il corretto funzionamento dell'unione doganale e della politica agricola comune, in particolare nell'ambito della realizzazione del mercato interno, esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'esecuzione delle disposizioni adottate in ambedue i settori; che esso esige altresì un'adeguata collaborazione tra queste autorità nazionali e la Commissione, che ha il compito di vigilare sull'applicazione del Trattato nonché sulle disposizioni adottate in virtù di esso;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola, in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali regolamentazioni, nonché attraverso l'individuazione di traffici che siano o paiano in contrasto con queste regolamentazioni; che occorre stabilire dette regole a livello comunitario per garantire l'efficacia del sistema e la sua applicazione uniforme;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola ⁽³⁾, ha stabilito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione; che detto sistema si è rivelato efficace;

considerando tuttavia che, in considerazione dei cambiamenti intervenuti nell'ambito del mercato interno e della soppressione dei controlli doganali alle frontiere intracomunitarie è necessario, tenuto conto dell'esperienza acquisita, modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 per rafforzare la collaborazione tra le autorità amministrative incaricate nei singoli Stati membri di attuare le disposizioni adottate nel settore dell'unione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

doganale e della politica agricola comune; che, data l'importanza di detti cambiamenti, è opportuno sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 1468/81;

considerando che l'attuazione di disposizioni comunitarie relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla loro collaborazione con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola non pregiudica l'applicazione della convenzione del 1967 per la mutua assistenza tra le amministrazioni doganali nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri; che tali disposizioni comunitarie non potrebbero peraltro pregiudicare l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale;

considerando inoltre che le regole comunitarie generali che stabiliscono un sistema di mutua assistenza e collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione non si applicano se coincidono con quelle di regolamenti specifici, a meno che le regole generali non migliorino o rafforzino la cooperazione amministrativa; che, in particolare, l'attuazione del sistema informativo doganale non pregiudica gli obblighi di informazione degli Stati membri nei confronti della Commissione previsti dai regolamenti (CEE) nn. 1552/89 ⁽¹⁾ e 595/91 ⁽²⁾ né la prassi delle schede d'informazione sulle frodi utilizzate per diffondere le informazioni d'interesse comunitario;

considerando che una maggiore collaborazione tra gli Stati membri rende necessario coordinare tra i servizi competenti le indagini e le altre azioni; che è pertanto indispensabile che la Commissione venga informata in modo più esauriente dagli Stati membri;

considerando che la Commissione deve vigilare alla parità di trattamento degli operatori economici affinché l'applicazione del sistema di mutua assistenza amministrativa da parte degli Stati membri non crei discriminazioni tra gli operatori economici stabiliti in diversi Stati membri;

considerando che occorre precisare gli obblighi degli Stati membri nel quadro della mutua assistenza amministrativa quando funzionari delle amministrazioni nazionali degli Stati membri effettuino indagini sull'applicazione della regolamentazione doganale o agricola per incarico o sotto l'autorità di un'autorità giudiziaria;

considerando che le norme nazionali in materia di procedura penale non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente regolamento; che l'applicazione di tali norme nazionali non deve ritardare o impedire la corretta applicazione della mutua assistenza amministrativa; che occorre quindi prevedere misure atte a garantire detta applicazione;

considerando che occorre precisare le competenze dei funzionari nazionali che effettuano indagini in un altro Stato membro; che occorre anche prevedere la possibilità per i funzionari della Commissione di associarsi, per quanto necessario, ad un'indagine nazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa e precisare le loro competenze;

considerando che, al fine di garantire l'efficacia del sistema non si può attribuire alle constatazioni effettuate e alle informazioni ottenute in altri Stati membri o in paesi terzi, in occasione di un'indagine svolta nel quadro della mutua assistenza amministrativa, un valore minore per il solo fatto che esse non provengono dallo Stato membro interessato;

considerando che è necessario per il funzionamento della cooperazione amministrativa che le relazioni con i paesi terzi siano stabilite e che i significati dell'azione siano previsti per la Comunità;

considerando che ai fini di un rapido e sistematico scambio delle informazioni comunicate alla Commissione è necessario avvalersi di uno specifico sistema informativo; che, in tale quadro, occorre altresì memorizzare le informazioni sensibili relative a frodi e irregolarità in materia doganale e agricola in una base di dati centrale accessibile agli Stati membri, facendo in modo di rispettare il carattere riservato delle informazioni scambiate, con particolare riguardo ai dati di carattere personale; che a motivo della legittima sensibilità della questione devono essere stabilite norme precise e trasparenti al fine di garantire le libertà individuali;

considerando che la direttiva n. .../.../CEE del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati di carattere personale e alla libera circolazione di detti dati si applica ad ogni trattamento di dati di carattere personale automatizzato o no, dal momento che detto trattamento viene effettuato per l'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario; che le disposizioni della summenzionata direttiva possono applicarsi agli scambi di informazioni effettuati nel quadro della mutua assistenza amministrativa; che occorre pertanto riferirsi alla direttiva e alle disposizioni nazionali adottate per la sua applicazione; che, inoltre, il presente regolamento dev'essere inteso ad attuare, nel suo campo di applicazione, i principi della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati di carattere personale;

considerando che occorre che la Commissione faciliti l'installazione e la gestione dei sistemi informatizzati negli Stati membri in stretta collaborazione con questi ultimi;

considerando che è opportuno che la Commissione venga informata delle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni della regolamentazione doganale e agricola;

considerando che nello svolgimento delle loro attività le amministrazioni doganali devono applicare disposizioni sia comunitarie che non comunitarie; che pertanto occorre vigilare che le disposizioni in materia di mutua assistenza

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

amministrativa applicabili in campo comunitario e non comunitario subiscano un'evoluzione per quanto possibile parallela, soprattutto in relazione alle nuove tecniche per lo scambio e la memorizzazione di informazioni sulle frodi e irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell'esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale o agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tali regolamentazioni.

2. Quando regolamenti specifici prevedono disposizioni in materia di mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione il presente regolamento non si applica, a meno che le sue disposizioni non migliorino o rafforzino la cooperazione amministrativa.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— «regolamentazione doganale»: l'insieme delle disposizioni che hanno carattere comunitario e delle disposizioni attinenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria cui sono soggetti l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno la posizione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato o per le quali le condizioni di acquisizione della posizione comunitaria formano oggetto di controlli o di ricerche complementari.

— «regolamentazione agricola»: l'insieme delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

— «autorità richiedente»: la competente autorità di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza;

— «autorità interpellata»: l'autorità competente di uno Stato membro a cui è indirizzata una domanda di assistenza;

— «indagine amministrativa»: qualsiasi controllo, verifica e azione intrapresa da funzionari delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola e di determinare, all'occorrenza, le infrazioni alle disposizioni di queste, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto la diretta autorità di un organo giudiziario;

— «dati a carattere personale»: i dati di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva n. .../.../CEE.

2. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate a mantenere rapporti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Nel presente regolamento, l'espressione «autorità competenti» comprende le autorità designate conformemente al primo comma.

Articolo 3

Quando le autorità nazionali decidano, sulla scorta di una domanda di assistenza amministrativa o di una comunicazione fatta in conformità del presente regolamento da un altro Stato membro o dalla Commissione, di avviare un'indagine giudiziaria o di intraprendere un'azione comprendente taluni elementi la cui applicazione è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di procedura penale, le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale o agricola che tali autorità nazionali ottengono, o perlomeno gli elementi essenziali della pratica che permettono di porre fine ad una prassi fraudolenta, devono essere comunicati nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento, salvo opposizione dell'autorità giudiziaria competente, consultata a tal fine per ciascun caso particolare.

TITOLO I

ASSISTENZA SU RICHIESTA

Articolo 4

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica tutte le informazioni che consentono di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla regolamentazione doganale o agricola ed in particolare quelle relative:

— all'applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

— alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 5

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce alla prima qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e che si riferiscono ad operazioni alle quali si applica la regolamentazione doganale e agricola.

Articolo 6

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, o fa notificare, rispettando le norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità amministrative che riguardano l'applicazione della regolamentazione doganale e agricola.

2. Le richieste di notifica indicanti l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla trasmissione di tale traduzione.

Articolo 7

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta o fa adottare, per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi:

- a) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alla regolamentazione doganale o agricola e, in modo particolare, sugli spostamenti di queste persone;
- b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola;
- c) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola;
- d) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente credere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Articolo 8

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura nelle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in merito ad

operazioni constatate o progettate che sono o sembrano all'autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti viene effettuata solo se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata non vi si oppongono.

Articolo 9

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere alle opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che sono o sembrano all'autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, alcuni funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1.

I funzionari dell'autorità richiedente che presenziano alle indagini amministrative svolte in un altro Stato membro devono essere in grado di provare in ogni momento la loro condizione ufficiale. Essi godono sul territorio di detto Stato membro della protezione garantita ai funzionari dell'autorità interpellata dalle leggi e dalle regolamentazioni per quanto riguarda le conseguenze penali delle infrazioni di cui fossero oggetto e di quelle che dovessero commettere.

I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono in qualsiasi momento lo svolgimento delle indagini amministrative. I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo riconosciuti ai funzionari dell'autorità interpellata; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti di questi ultimi.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti a funzionari specificamente indicati dalla legge nazionale, i funzionari dell'autorità richiedente non partecipano a questi atti. In ogni caso, non partecipano alla perquisizione domiciliare o all'interrogatorio formale delle persone nel quadro del diritto penale. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 10

Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, i fun-

zionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, le informazioni relative all'applicazione della regolamentazione doganale o agricola necessarie all'autorità richiedente e risultanti dalla documentazione alla quale possono accedere gli agenti di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di dette informazioni.

Articolo 11

Le risultanze, gli attestati, le informazioni, i documenti, le copie conformi e tutte le informazioni ottenute dai funzionari dell'autorità interpellata e trasmesse all'autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 10 del presente regolamento possono essere invocati dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente. In tal caso non può essere loro attribuito minor valore per il solo fatto che essi non provengono dai funzionari dell'autorità richiedente.

TITOLO II

ASSISTENZA SPONTANEA

Articolo 12

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, alle condizioni stabilite agli articoli 13 e 14, la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata richiesta preventiva da parte di queste ultime.

Articolo 13

Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della regolamentazione doganale o agricola, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

- a) adottano o fanno adottare per quanto possibile la speciale sorveglianza di cui all'articolo 7;
- b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.

Articolo 14

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o sembrano loro contrarie alla

regolamentazione doganale o agricola, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

Articolo 15

L'informazione ottenuta dai funzionari di uno Stato membro e trasmessa ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli da 12 a 14 del presente regolamento può essere invocata dagli organi competenti dello Stato membro destinatario dell'informazione medesima. In tal caso non può essere attribuito a detta informazione un valore minore per il solo fatto che essa non proviene dai funzionari di quest'ultimo Stato membro.

TITOLO III

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 16

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono:

- a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:
 - alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola;
 - ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare la regolamentazione doganale o agricola;
 - alle domande di assistenza, alle azioni intraprese e alle informazioni scambiate in applicazione degli articoli da 4 a 15 del presente regolamento;
- b) ogni informazione concernente insufficienze o lacune della regolamentazione doganale o agricola che l'applicazione di questa ha permesso di rilevare o supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della regolamentazione doganale o agricola.

Articolo 17

1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione doganale o agricola siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

- qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri, o

- qualora sembri a dette autorità che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto forma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrenti per la conoscenza dei fatti ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Qualora facciano ricorso al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 13, lettera b) e all'articolo 14 del presente regolamento.

3. Su domanda motivata della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono come previsto agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

4. Quando la Commissione ritenga che talune operazioni siano o sembrino contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, informa lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e questo(i) effettua(n)o quanto prima un'indagine alla quale possono associarsi funzionari della Commissione. La loro partecipazione si svolge, previa informazione dello o degli Stati membri interessati, alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente regolamento.

Lo Stato membro comunica alla Commissione le conclusioni cui è pervenuto al termine dell'indagine.

5. Alcuni rappresentanti della Commissione possono raccogliere le informazioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento, alle condizioni stabilite in detto articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto all'informazione e al controllo di cui la Commissione gode in virtù di altre normative vigenti.

Articolo 18

La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri, durante le quali:

- si esamina a livello generale il funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento;
- si stabiliscono le modalità pratiche di trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento;
- si esaminano le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 16 e 17 del presente regolamento allo scopo di trarne degli insegnamenti, di

determinare le misure occorrenti per porre fine alle operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola riscontrate e, eventualmente, di proporre la modifica delle disposizioni comunitarie esistenti o la creazione di disposizioni complementari;

- si preparano indagini coordinate dalla Commissione che saranno effettuate in applicazione del presente regolamento;
- si esaminano le misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni, in particolare dei dati a carattere personale scambiati a titolo del presente regolamento, diversi da quelli di cui al titolo V.

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 19

Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola o per determinare l'ampiezza delle operazioni di cui si è riscontrata la contrarietà a tale regolamentazione, le informazioni ottenute conformemente al presente regolamento possono essergli comunicate, con l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro che le ha fornite o, se del caso, con l'accordo della Commissione, nel rispetto delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva .../.../CEE, in particolare del capitolo IV, e delle corrispondenti disposizioni applicabili alla Commissione, con l'accordo, se necessario, della persona interessata, nella misura in cui ciò non rischi di compromettere il successo dell'indagine.

La comunicazione può essere effettuata dalla Commissione; in tal caso questa garantisce adeguatamente una salvaguardia equivalente a quella di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Articolo 20

1. La Commissione è autorizzata a intraprendere negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi che realizzino un sistema di cooperazione e di investigazione amministrativa al fine di ottenere e di comunicare le necessarie informazioni per l'applicazione di questo regolamento secondo le condizioni stabilite all'articolo 19 e a condizione che i paesi terzi abbiano intrapreso i passi legali per realizzare ciò.

2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione può effettuare, alle condizioni previste dall'articolo 19 del presente regolamento,

missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine in paesi terzi in coordinazione e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

3. Le missioni comunitarie in paesi terzi di cui al paragrafo 1 si svolgono alle seguenti condizioni:

- a) la missione può essere effettuata su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno o più Stati membri;
- b) partecipano a tali missioni rappresentanti della Commissione nominati a tale scopo, nonché funzionari a tal fine nominati dallo o dagli Stati membri interessati;
- c) la missione può inoltre essere effettuata, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri in questione e nell'interesse della Comunità, da funzionari di uno Stato membro, specialmente in applicazione di un accordo bilaterale di assistenza con un paese terzo; in questo caso, la Commissione è informata dei risultati della missione;
- d) le spese di missione sono a carico della Commissione.

4. La Commissione comunica agli Stati membri i risultati delle missioni svolte conformemente al presente articolo.

Articolo 21

1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20 del presente regolamento, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, sono trattate conformemente all'articolo 40 del presente regolamento.

2. Le constatazioni e informazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere sminuite di valore per il fatto che non provengono da funzionari dello Stato membro che le utilizza nell'ambito di azioni amministrative e giudiziarie o di azioni penali per mancata osservanza della regolamentazione doganale o agricola o perché sono state raccolte al di fuori del territorio comunitario.

3. Ai fini di una siffatta utilizzazione, la Commissione rilascia alle autorità competenti degli Stati membri, a richiesta di questi, documenti originali ottenuti o copie legalizzate dei medesimi.

Articolo 22

Gli Stati membri informano la Commissione delle informazioni scambiate con i paesi terzi quando ciò rivesta interesse per l'applicazione del presente regolamento o per il corretto funzionamento della regolamentazione doganale e agricola.

TITOLO V

SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Istituzione di un sistema automatizzato

Articolo 23

1. È istituito un sistema informativo automatizzato. Questo sistema ha lo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca e l'accertamento delle infrazioni alla regolamentazione doganale e agricola, ad esclusione delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione di dati e informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1, in appresso denominato «sistema informativo doganale» (SID), si compone di una base di dati centrale alla quale si accede mediante terminali installati in ciascuno Stato membro e presso la Commissione.

3. Con riserva delle disposizioni della direttiva .../.../CEE, le disposizioni del presente titolo non si applicano agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Articolo 24

Il sistema informativo doganale contiene, conformemente al suo scopo, dati delle seguenti categorie:

- i) merci,
- ii) mezzi di trasporto,
- iii) società,
- iv) persone,
- v) tendenze in materia di frode,
- vi) disponibilità di competenza.

Articolo 25

1. I dati delle categorie da i) a iv) dell'articolo 24 del presente regolamento sono inseriti nel sistema informativo doganale per consentire la corretta applicazione della regolamentazione doganale e agricola, ad esclusione delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, anche in circostanze particolari, a fini di controllo e segnalazione, sorveglianza discreta o controlli specifici.

2. Le informazioni comprendono solo i dati necessari al perseguimento dei fini di cui al paragrafo 1, ivi compresi i dati a carattere personale.

3. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da i) a iv) dell'arti-

colo 24 del presente regolamento possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se, principalmente tenuto conto di precedenti infrazioni, indizi sostanziali inducono a ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere infrazioni alla normativa doganale e agricola.

Funzionamento e utilizzazione

Articolo 26

1. Il sistema informativo doganale è gestito congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. A tale scopo la Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri durante le quali:

- si esaminano la gestione e il corretto funzionamento del sistema informativo doganale e ogni misura atta a garantire la sicurezza di tale sistema;
- si esamina la necessità di conservare taluni dati nel sistema informativo doganale;
- si esaminano le misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni registrate nel sistema informativo doganale a titolo del presente regolamento, in particolare dei dati a carattere personale, e per garantire il rispetto degli obblighi che incombono ai responsabili dell'elaborazione dei dati medesimi.

Gli Stati membri e la Commissione designano i funzionari che hanno accesso al sistema informativo doganale mediante terminali installati in ogni Stato membro e presso la Commissione.

2. I dati del sistema informativo doganale possono essere elaborati solo dalle autorità nazionali e dai servizi della Commissione competenti in considerazione dei compiti loro affidati, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 23 e nell'ambito dei fini annunciati nell'articolo 25, paragrafo 1.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'autorità nazionale incaricata della gestione del sistema informativo doganale.

Ciascuno Stato membro invia alla Commissione un elenco delle autorità competenti autorizzate ad accedere direttamente al sistema, precisando per ciascuna autorità a quali dati può avere accesso e per quale scopo.

La Commissione nomina i servizi responsabili per il lavoro e l'utilizzo del sistema stabilendo i dati ai quali possono avere accesso e in che modo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Un elenco di autorità nazionali e dei servizi della Commissione così nominati è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. La Commissione stabilisce e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali o regionali con le quali possono essere stabiliti collegamenti per consultare il sistema informativo doganale in funzione dello scopo di cui all'articolo 27, tenendo conto in particolare degli accordi bilaterali in vigore nonché del parere del gruppo delle autorità di controllo di cui all'articolo 36 del presente regolamento per quanto riguarda il livello di protezione delle persone relativamente all'elaborazione dei dati a carattere personale.

Articolo 27

La Commissione stabilisce gli elementi da includere nel sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da i) a vi) dell'articolo 24 per quanto necessario in funzione dello scopo del sistema. Nessun dato personale deve figurare nelle categorie v) e vi). Nell'ambito delle categorie da i) a iv) gli elementi inseriti a titolo di dati a carattere personale, compresi quelli a contenuto libero, sono al massimo i seguenti:

- a) numero di riferimento nel sistema informativo doganale,
- b) cognome, cognome da nubile, nomi e pseudonimi,
- c) data e luogo di nascita,
- d) cittadinanza,
- e) numero del passaporto,
- f) numero della carta d'identità,
- g) sesso,
- h) segni particolari oggettivi e inalterabili,
- i) indirizzo,
- j) possesso o meno di una fotografia da parte dello Stato membro che fornisce le informazioni,
- k) tipo di caso,
- l) informazioni sulle merci, i mezzi di trasporto o le società che identificano direttamente o indirettamente una persona,
- m) motivo della segnalazione,
- n) azione proposta,
- o) codice atto a segnalare se si tratti di persona che abbia già portato un'arma, fatto ricorso alla violenza o sia sfuggita alle autorità,
- p) riferimento incrociato a dati inseriti nel sistema informativo doganale relativi a persone, società, merci o mezzi di trasporto aventi un rapporto con la persona sospettata,
- q) itinerario,
- r) uffici doganali informati,
- s) modus operandi,
- t) estremi delle amministrazioni doganali da contattare.

Non sono ad ogni modo inclusi i dati a carattere personale elencati all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva .../.../CEE.

Articolo 28

1. Se si svolgono attività nell'ambito delle circostanze particolari di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del presente regolamento, le competenti autorità nazionali possono raccogliere, interamente o in parte, e trasmettere all'autorità che ha fornito i dati le informazioni seguenti:

- a) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, della società o della persona oggetto di segnalazione;
- b) luogo, ora e motivo del controllo;
- c) itinerario e destinazione del viaggio;
- d) persone che accompagnavano la persona interessata o occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;
- e) mezzo di trasporto utilizzato;
- f) oggetti trasportati;
- g) circostanze relative all'individuazione della merce, del mezzo di trasporto, della società o della persona in questione.

Quando tali informazioni sono raccolte nel quadro di azioni di sorveglianza discreta, occorre mantenere la segretezza della sorveglianza.

2. Quando, nell'ambito delle circostanze particolari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, tale operazione si effettua conformemente alle leggi, normative e procedure dello Stato membro nel quale l'ispezione ha luogo. I controlli specifici non autorizzati dalla legislazione di uno Stato membro sono automaticamente convertiti dal medesimo Stato in sorveglianza discreta.

Articolo 29

1. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, normative e procedure, adottate in virtù della direttiva .../.../CEE, dello Stato membro che li fornisce, nonché dalle corrispondenti disposizioni che si applicano in materia alla Commissione.

2. A meno che il presente regolamento non stabilisca disposizioni più rigorose, l'elaborazione dei dati del sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento proposta dallo Stato membro o dalla Commissione che ha inserito i dati, è disciplinata dalle leggi, normative e procedure, adottate in virtù della direttiva .../.../CEE, dello Stato membro che li inserisce, nonché dalle corrispondenti disposizioni che si applicano in materia alla Commissione.

Articolo 30

I dati trasmessi da altri Stati membri o dalla Commissione in virtù del presente titolo non possono essere oggetto di ulteriore elaborazione da parte degli Stati membri o delle

istituzioni comunitarie oltreché del sistema d'informazione doganale. Tali dati possono essere copiati soltanto per ragioni tecniche, a condizione che tale copia sia necessaria per ricerche di informazioni effettuate dalle autorità designate dagli Stati membri o dalla Commissione.

Modifica dei dati*Articolo 31*

1. Gli Stati membri e la Commissione non possono modificare, integrare, correggere o cancellare i dati che hanno immesso nel sistema informativo doganale.

2. Qualora uno Stato membro o la Commissione dovesse notare che i dati da esso o da essa inseriti sono inesatti, oppure che sono stati immessi o sono memorizzati contrariamente al presente regolamento o alle rispettive disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva .../.../CEE ovvero delle corrispondenti disposizioni applicabili alla Commissione, provvede opportunamente a modificare, integrare, correggere o cancellare i dati e ne informa gli altri Stati membri e, all'occorrenza, la Commissione.

3. Se uno Stato membro o la Commissione dispone di prove indicanti che un dato è inesatto, oppure che è stato inserito o è memorizzato nella base di dati contrariamente alle disposizioni del presente regolamento, ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro o la Commissione che lo ha inserito. Detto Stato membro o la Commissione verifica il dato in questione e, ove necessario, provvede senza indugio a correggerlo o cancellarlo. Inoltre informa gli altri Stati membri e la Commissione della correzione o cancellazione effettuata.

4. Lo Stato membro o la Commissione che al momento di immettere dati nel sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione proposta, da una segnalazione precedente ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima e la Commissione. Gli Stati membri interessati e la Commissione cercano quindi di eliminare la discordanza. In caso di disaccordo, sarà conservata la prima segnalazione ma saranno inseriti nel sistema gli elementi della nuova segnalazione che non sono in contraddizione con la prima.

Conservazione dei dati*Articolo 32*

1. I dati inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati conformemente al disposto dell'articolo 6, lettera e) della direttiva .../.../CEE e l'opportunità di conservarli viene esaminata almeno annualmente dall'autorità che li ha forniti.

2. Fatto salvo l'articolo 34 del presente regolamento, qualora lo Stato membro o la Commissione che ha fornito i dati non li conservi, questi sono automaticamente trasferiti alla parte del sistema informativo doganale, l'accesso alla quale è limitato in conformità del paragrafo 4.

3. Qualora sia previsto un trasferimento di dati conservati nel sistema informativo doganale conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri e la Commissione ne sono informati automaticamente con preavviso di un mese.

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 34 del presente regolamento, ad essi possono accedere soltanto le persone incaricate della gestione di cui all'articolo 26 e le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 36. Durante detto periodo essi possono essere consultati soltanto a fini di verifica della loro esattezza e legalità, dopo di che devono essere eliminati.

Esercizio dei diritti delle persone

Articolo 33

Nella misura in cui il presente regolamento non stabilisce disposizioni più rigorose, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati a carattere personale, il sistema informativo doganale è assimilato in ciascuno Stato membro ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva .../.../CEE.

Articolo 34

1. I diritti delle persone previsti dalla direttiva .../.../CEE per quanto riguarda i dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono esercitati conformemente alle leggi, normative e procedure dello Stato membro nel quale sono fatti valere e alle corrispondenti misure della Commissione.

2. Lo Stato membro al quale viene presentata una domanda di accesso a dati personali può rifiutare l'accesso se esiste la probabilità che la comunicazione di tali dati possa compromettere la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di infrazioni alla regolamentazione doganale o agricola, ad esclusione delle operazioni finanziate dal fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva .../.../CEE.

La comunicazione alla persona interessata è rifiutata in tutti i casi durante il periodo nel quale le informazioni sono introdotte ai fini delle azioni menzionate all'articolo 25, paragrafo 1.

3. Qualora i dati a carattere personale ai quali è stato chiesto l'accesso siano stati forniti da un altro Stato membro o dalla Commissione, l'accesso viene consentito soltanto se lo Stato membro che li ha forniti o, secondo il caso, la Commissione hanno avuto l'opportunità di precisare la propria posizione.

Sicurezza del sistema informativo doganale

Articolo 35

1. La Commissione e gli Stati membri prendono, in virtù dell'articolo 17 della direttiva .../.../CEE, tutte le misure necessarie per mantenere la sicurezza del sistema informativo doganale. Essi prendono, in particolare, altresì le misure necessarie per impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti.

Dette misure sono prese:

- i) dalla Commissione e dalle competenti autorità degli Stati membri per quanto riguarda i terminali del sistema informativo doganale situati rispettivamente nei locali della Commissione o negli Stati membri,
- ii) dalla Commissione e dagli Stati membri, come previsto all'articolo 26, per quanto riguarda il sistema informativo doganale e i terminali situati nei locali utilizzati per motivi tecnici e per i controlli di cui al paragrafo 2.

2. Il servizio designato dalla Commissione e le competenti autorità degli Stati membri di cui all'articolo 26 del presente regolamento controllano l'interrogazione del sistema informativo doganale al fine di verificare che le ricerche effettuate fossero autorizzate e svolte da utenti autorizzati. Almeno l'1% di tutte le interrogazioni viene verificato. I controlli sono registrati nel sistema, unicamente ai fini delle verifiche di cui sopra, da parte del servizio designato dalla Commissione e delle competenti autorità degli Stati membri di cui all'articolo 26 del presente regolamento; la registrazione viene cancellata dopo sei mesi.

Controllo della protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati a carattere personale

Articolo 36

1. Le autorità nazionali di controllo indipendenti di cui all'articolo 30 della direttiva .../.../CEE garantiscono il controllo della protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati a carattere personale. A tal fine le autorità di controllo sono autorizzate ad accedere al sistema informativo doganale.

2. Su richiesta di un'autorità nazionale di controllo di cui al paragrafo 1, la Commissione invita il gruppo delle autorità di controllo nazionali ad una riunione nella quale possono essere esaminati tutti i problemi relativi al controllo della protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione dei dati a carattere personale nel sistema informativo doganale.

Si tratta in particolare della sorveglianza del funzionamento del sistema informativo doganale, dell'esame di tutte le difficoltà di applicazione o interpretazione che possono sorgere durante il funzionamento del sistema, dello studio dei problemi che possono presentarsi nei controlli di cui al paragrafo 1 o nell'esercizio dei diritti di accesso alla base di cui possono godere le persone, nonché della formulazione di proposte intese a trovare soluzioni comuni ai vari problemi.

3. Le relazioni redatte sulle riunioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alle autorità alle quali le autorità di controllo nazionali presentano le rispettive relazioni.

4. Chiunque può, conformemente alle leggi, normative e procedure dello Stato membro in questione, chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati a carattere personale del sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o viene fatto come previsto all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva . . . / . . . / CEE. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica viene effettuata conformemente alle leggi, normative e procedure dello Stato membro interessato o alle corrispondenti disposizioni applicabili alla Commissione, in stretta collaborazione con l'autorità nazionale di controllo dell'altro Stato membro.

Pubblicità del sistema informativo doganale

Articolo 37

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione relativa alla realizzazione del sistema informativo doganale.

2. Fatte salve le altre disposizioni nazionali relative alla notifica dei sistemi di elaborazione, adottate in virtù della direttiva . . . / . . . / CEE, il sistema informativo doganale è registrato sugli elenchi delle basi di dati tenuti dalle autorità nazionali di controllo conformemente all'articolo 21 della direttiva in questione.

Responsabilità e obblighi

Articolo 38

1. Se viene intentata un'azione in relazione a dati inesatti, in virtù dell'articolo 23 della direttiva . . . / . . . / CEE, contro uno Stato membro o contro la Commissione e questi ultimi non sono responsabili della registrazione di tali dati, lo Stato membro contro il quale è stata intentata l'azione e lo Stato membro che ha registrato i dati, nonché, se del caso, la Commissione stabiliscono di comune accordo quale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo debba essere rimborsata dalla Commissione o dallo Stato membro che ha registrato i dati all'altro Stato membro o alla Commissione. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Fatte salve le disposizioni relative al sistema informativo doganale di cui al titolo V, la trasmissione dei documenti previsti dal presente regolamento può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute, in qualunque forma a ai medesimi fini, mediante l'informatica.

Articolo 40

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate, compresi i dati memorizzati nel sistema informativo doganale di cui all'articolo 23 del presente regolamento. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute o dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Le informazioni di cui al primo comma non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute per le loro funzioni a conoscerle o a elaborarle. Esse non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che lo Stato membro o la Commissione che le ha fornite, o che le ha registrate nel sistema informativo doganale di cui all'articolo 23 del presente regolamento, vi abbia espressamente acconsentito, fatte salve le condizioni stabilite da detto Stato membro o dalla Commissione e purché tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità ricevente.

2. Fatte salve le disposizioni relative al sistema informativo doganale di cui al titolo V, le informazioni relative alle persone fisiche e giuridiche costituiscono oggetto delle comunicazioni contemplate dal presente regolamento soltanto se strettamente necessario ai fini della prevenzione, dell'accertamento o del perseguimento di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale e agricola.

3. I paragrafi precedenti non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione doganale o agricola.

L'autorità competente che ha fornito dette informazioni è immediatamente informata di tale utilizzazione.

4. Quando uno Stato membro notifica alla Commissione che al termine di un supplemento d'indagine una persona fisica o giuridica il cui nome gli è stato comunicato in virtù delle disposizioni del presente regolamento non risulta implicata in una irregolarità, la Commissione ne informa senza indugio coloro ai quali i dati nominativi in questione sono stati comunicati sulla base del presente regolamento. La persona interessata non sarà quindi più trattata come persona implicata nell'irregolarità in base alla prima notifica.

Quando i dati nominativi relativi a detta persona si trovano nel sistema informativo doganale di cui all'articolo 23, essi devono essere ritirati.

Articolo 41

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli Stati membri adottano ogni disposizione utile:

- a) per assicurare, sul piano interno, un efficace coordinamento tra le autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci e se necessario, una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine;
- c) per stabilire congiuntamente, per quanto necessario, le modalità atte ad assicurare il corretto funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento;
- d) per determinare, per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni nazionali, le modalità atte a permettere alle autorità amministrative di uno Stato membro che abbia avviato un'operazione di sorveglianza o di «pedinamento» di merci o di persone, di continuare tale azione sul territorio di un altro Stato membro, in stretta collaborazione con le autorità del medesimo e nell'intento di evitare qualsiasi interruzione pregiudizievole alla constatazione di un'infrazione alla regolamentazione doganale e agricola, fino al momento in cui le autorità dello Stato membro nel cui territorio si effettua l'operazione possano riprenderla.

Articolo 42

1. Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro in cui hanno la propria sede.

Non sono considerati interessi essenziali gli elementi relativi agli interessi commerciali o finanziari degli Stati membri.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Articolo 43

Fatto salvo il diritto all'informazione di cui la Commissione gode in virtù di altre regolamentazioni vigenti, gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o gli elementi essenziali di queste, relative all'applicazione di sanzioni per mancata osservanza delle disposizioni della regolamentazione doganale o agricola nei casi che hanno formato oggetto di comunicazioni a norma degli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

Articolo 44

Fatte salve le spese relative all'applicazione del sistema informativo doganale di cui al titolo V, nonché le somme previste a titolo di indennizzo all'articolo 38, gli Stati membri e la Commissione rinunciano ad ogni pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, salvo le eventuali indennità corrisposte agli esperti.

Articolo 45

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, quinto trattino e l'articolo 3 il presente regolamento non interferisce con l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria nel campo penale.

Articolo 46

- 1. Il regolamento (CEE) n. 1468/81 è abrogato.
- 2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1468/81 si intendono relativi al presente regolamento.

Articolo 47

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.